

Comune di Sasso Marconi
Provincia di Bologna

CAPITOLATO SPECIFICO D'ONERI

LOTTO 1

**ASSICURAZIONE
INCENDIO GARANZIE ACCESSORIE PATRIMONIO
IMMOBILIARE E MOBILIARE**

**SERVIZIO ASSICURATIVO
PER IL PERIODO
DAL 31/12/2015 AL 31/12/2017**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
Contraente / Ente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, per conto proprio e/o di chi spetta
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici.
Broker	UNICONSULT S.r.l., iscritta al R.U.I. con numero B000014386
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che un evento dannoso si manifesti
Sinistro	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto	Percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato
Franchigia	Ammontare del danno che resta a carico dell'Assicurato
Fabbricati	Tutte le costruzioni edili, anche se incomplete o in corso di costruzione o riparazione e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e/o interrate nonché le sue pertinenze, (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili), impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti, di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili,, come pure, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes), tensostrutture, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono altresì inclusi gli impianti sportivi in genere e quant'altro attinente l'attività istituzionale dell'Ente nulla escluso ed eccettuato.
Contenuto	A titolo esemplificativo e non limitativo: Macchinari, attrezzature, arredamento, merci e scorte, valori e preziosi, oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche quadri, dipinti, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici ed altre collezioni in genere, oggetti aventi valore artistico, di proprietà della Contraente, e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo anche in deposito presso terzi; ogni altro Ente di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo, con la sola esclusione di quanto già garantito alla voce relativa al patrimonio immobiliare di cui sopra, quant'altro anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti il tutto ovunque nell'ambito delle ubicazioni assicurate, all'aperto o al coperto, anche

su automezzi e su mezzi di trasporto;
Beni/Macchine elettroniche In genere utilizzate dall'ente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

computers e relative periferiche ed accessori, macchine da calcolo, da scrivere, fotocopiatori, centralini telefonici, telefoni, telefax, apparecchiature radioelettroniche compresi ripetitori, antenne e ponti radio, strumenti di rilevazione e misura in genere, impianti di allarme ecc.

Sono esclusi i cassonetti per rifiuti, nonché automezzi e veicoli in genere iscritti al PRA.

Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione.	Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Merci speciali	<ul style="list-style-type: none">• Celluloide• espansite;• schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;• materie plastiche espanse od alveolari;• imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci) Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di 120 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 6 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C. a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7 - Periodo di assicurazione - durata del contratto

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2015 e scade alle ore 24,00 del 31.12.2017 senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 (SESSANTA) giorni prima della scadenza.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo accordo della Società

E' inoltre facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea di 4 (QUATTRO) mesi della presente assicurazione, con preavviso di almeno 30 (TRENTA) giorni, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, fermo restando la disponibilità della Società a concederla. Il conseguente rateo di premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 13 - Controversie

Qualsiasi controversia, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, non decisa in via amministrativa verrà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale Civile del Foro competente.

Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti. Per tutte le controversie non risolte o non risolubili mediante i precedenti rimedi, Foro competente sarà quello ove ha sede la Contraente.

Art. 14 - Informazioni sulla sinistrosità

La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.

Art. 15 - Comunicazioni

Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Art. 16 - Clausola Broker

Resta fra le parti convenuto che la Società UNICONSULT S.r.l. -, iscritta al R.U.I. con numero B000014386, sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita ed è espressa nella misura indicata nel disciplinare di gara.

PARTITE - SOMME ASSICURATE

SOMME ASSICURATE

PARTITA ASSICURATA	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	€. 52.040.000,00 *
CONTENUTO	€. 3.115.661,00
RICORSO TERZI	€. 2.000.000,00
RISCHIO LOCATIVO	€. 1.000.000,00
MAGGIORI SPESE DI RESTAURO	€. 50.000,000
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€. 100.000,00

EVENTI CATASTROFALI

TERREMOTO	€. 55.155.661,00
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	€. 55.155.661,00

MASSIMA UNITA' DI RISCHIO: €. 10.000.000,00=

* alloggi in gestione ACER esclusi

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE PRESTATE	FRANCHIGIE E SCOPERTI	LIMITI INDENNIZZO
Colaggio impianti automatici di estinzione	€ 500,00	
Acqua condotta		
Spese di ricerca riparazione rottura		€ 10.000,00
Traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature	€ 500,00	€ 30.000,00
Eventi atmosferici	€ 500,00	70% della somma assicurata
Eventi atmosferici per impianti e beni posti all'aperto	€ 1.500,00	50% della somma assicurata con un max di € 50.000,00
Grandine	€ 2.500,00	€ 25.000,00
Bagnamento	€ 1.500,00	€ 50.000,00
Sovraccarico da neve	10% con un minimo di € 5.000,00 ed un max di € 50.000,00	50% della somma assicurata con un max di € 1.500.000,00
Gelo e ghiaccio	€ 1.500,00	€ 25.000,00
Merci in refrigerazione	€ 250,00=	limite di €. 25.000,00 per Sin e 50.000,00 per anno
Attentati terrorismo sabotaggio		50% della somma assicurata per ciascuna partita, con max annuo di € 500.000,00
Tumulti,scioperi,sommosse,atti Vandalici e dolosi	€ 500,00	50% della somma assicurata
Ricostruzione archivi		€ 20.000,00=
Monete e Titoli ; Quadri e dipinti		€10.000=(monete-titoli) e €20.000=(quadri,ecc)
Enti presso terzi		20%, con max di € 30.000,00=
Indumenti del personale		€ 10.000= per un max di 250,00 a persona
Spese di rimozione enti mobili		€ 10.000,00
Anticipo indennizzi (con percentuale del 50% per danni superiori 50.000=)		€ 1.000.000,00
Recepimento automatico acquisto-alienazione beni		Impegno ad assicurare altre somme fino ad un max del 30% delle somme assicurate col limite max per ciascun rischio separato di € 1.000.000,00
Fenomeno elettrico	€ 250,00	€ 30.000,00
Onorari dei periti		2% indennizzo e per un max di € 20.000=
Interruzione di Attività Indennità aggiuntiva		Indennizzo maggiorato del 20% sul valore del danno
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati		€ 30.000,00
Ogni altro evento	Nessuno	Somma assicurata

Terremoto (se operante)	10% con minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	30% valore singola ubicazione e con max € 2.000.000,00= per sinistro e anno per il complesso dei beni assicurati
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti (se operante)	10% con minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	30% valore singola ubicazione e con max € 2.000.000,00= per sinistro e anno per il complesso dei beni assicurati

INCENDIO BENI IMMOBILI E BENI MOBILI

OGGETTO DELLA GARANZIA E DESCRIZIONE DEI BENI ASSICURATI

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri, eventi speciali, come di seguito specificati, ai beni immobili ovvero al patrimonio immobiliare, costituito da fabbricati ed impianti ad essi relativi, impianti fissi esterni interni, sia di proprietà che in conduzione e/o locazione, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente, che si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia Assicuratrice ed ai beni mobili di proprietà dell'Assicurato, che l'Assicurato abbia in consegna o custodia e/o detenga a qualsiasi titolo. E' condizione per l'accettazione della proposta che la Compagnia prenda atto che per non tutti i fabbricati ed impianti potrebbe essere possibile ottemperare alla prescrizioni di cui alla normativa vigente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- 1) INCENDIO
- 2) FULMINE
- 3) ESPLOSIONE E SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi
- 4) CADUTA AEROMOBILI, LORO PARTI O COSE TRASPORTATE

5) IMPLOSIONE

Intesa come il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

La Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.

6) DANNI CONSEQUENZIALI

I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.

7) FUMO

Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

8) AUTOCOMBUSTIONE

Danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.

9) URTO VEICOLI STRADALI

Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente, ne' al suo servizio, in transito sulla pubblica via.

10) CADUTA SATELLITI O CORPI CELESTI

La Società risponde di danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie.

11) BANG SONICO

Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI"

12) PRESENZA DI AUTOVEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono essere ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Ente e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

13) COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni derivanti dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI"

14) PARIFICAZIONE AI DANNI

Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine della Pubblica Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'evento dannoso assicurato a termini di polizza.

15) SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessari a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI"

16) SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E DECONTAMINAZIONE

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al DPR n° 915/82 e s.m.i. che quelli radioattivi di cui al DPR n° 185/64 e s.m.i.

Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'Art. 1914 del Codice Civile, nonché le spese sostenute per le operazioni di pulizia e decontaminazione dell'insediamento assicurato, dei fabbricati e/o impianti, a seguito di sinistro indennizzabile.

La garanzia è prevista fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza e, se previsto alla specifica partita, dell'ulteriore importo in aumento.

17) FENOMENO ELETTRICO

La Società, risponde dei danni materiali e diretti causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici, macchine elettriche e/o elettroniche (se non diversamente assicurate) da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualsiasi sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- ad apparecchi ed impianti elettrici non di pertinenza del fabbricato;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI"

18) RIMBORSO ONORARI PERITI

La Compagnia si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione di quanto previsto in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

19) ORDINANZE DELL'AUTORITÀ / ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI"

20) SPESE EXTRA

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità, o prestare servizi di assistenza a cittadini, funzioni che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

1. Affitto di altri locali, spese alberghiere e noleggi di strumentazioni;
2. Installazioni temporanee di telefoni, telex, telefax ecc.
3. Trasporto persone

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

21) SPESE DI RICOSTRUZIONE DI COSE PARTICOLARI E ARCHIVI

Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, registri stampati, archivi, documenti, microfilms, fotocolor, schede, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e quant'altro di similare, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI"

22) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporti sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale previsto nella partita "Ricorso Terzi" si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

23) RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589, e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza al patrimonio immobiliare tenuto in locazione dall'assicurato.

Il massimale stabilito si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

La presente garanzia si intende operativa riguardo agli immobili di ciascuna ubicazione, locati all'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita "Fabbricati".

24) MAGGIORI SPESE DI RESTAURO

Nella somma assicurata in apposita partita, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori

danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumento, mosaici, mobili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio alla società, oppure nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art.1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI". In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché, in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

25) PERDITA PIGIONI

La Società garantisce il risarcimento dei danni dovuti a mancato godimento dei locali a causa di sinistri, risarcibili a termini di polizza. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza della pigione annua effettiva o determinabile a termini di legge con il massimo del 20% della somma che, rispetto al valore a nuovo del fabbricato assicurato compete alle singole unità immobiliari stesse.

Nessuna indennità sarà dovuta per ritardo nel ripristino dei locali danneggiati o per qualsiasi ritardo di locazione ed occupazione dei locali ripristinati.

26) EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico
 - gelo e sovraccarico da neve
 - cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno
- ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili, installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni presso statici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

- fabbricati e/o tettoie con copertura e/o pareti in lastre di fibrocemento e/o cemento amianto e similari, ad eccezione di quei fabbricati e/o tettoie dove quei materiali fungono da rivestimento ad una struttura continua di laterizio o cemento e/o cemento armato e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica, per il solo effetto della grandine.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

27) GELO E GHIACCIO

La Compagnia risponde per:

- danni materiali e diretti a macchinari ed impianti in conseguenza diretta di gelo e/o ghiaccio,
- danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari,

a condizione che l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedenti il sinistro.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

28) INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

29) GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Quanto suddetto non deroga ulteriormente la garanzia "Eventi atmosferici" e quindi i danni subiti dal contenuto derivanti dagli eventi naturali penetrati attraverso breccia nei manufatti di cui al punto 2) devono intendersi comunque e sempre esclusi.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

30) BAGNAMENTO

La Compagnia risponde dei danni causati agli enti assicurati da bagnamento.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua del terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivata da acqua piovana

- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie
- d) i danni a cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie
- e) i danni a merci poste a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali
- f) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto
- g) i danni da umidità o stillicidio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI"

31) SOVRACCARICO DA NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché aventi a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti:

- da valanghe e slavine
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia
- ai fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle norme relative al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche D.M. 12/02/1982 – G.U. 56 del 26/02/1982, o normative locali più restrittive;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

32) TRABOCCAMENTI, RIGURGITI O ROTTURE DI FOGNATURE/ROTTURA DI IMPIANTI AUTONOMI DI ESTINZIONE/GRONDAIE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati derivanti da rigurgito e/o trabocco di fogna avvenuti a seguito di rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture.

Sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

33) ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua, a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e della sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

34) SPESE RICERCA GUASTI

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici o di riscaldamento posti al servizio dei fabbricati assicurati con la presente polizza, indennizzabile in base alla stessa, rimborsa anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo, nonché per ricercare il guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

35) ACQUA PIOVANA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

36) VETRI E CRISTALLI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, insegne, anche se in materia plastica, integre e senza difetti, costituenti parti dei fabbricati assicurati in polizza e del loro contenuto poste in opera tanto all'interno quanto all'esterno dei fabbricati stessi, dovuti a causa accidentale od a fatto di terzi.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- i danni indennizzabili a termini delle altre garanzie eventualmente previste dalla presente polizza;
- i danni dovuti ad usura e vetustà.

La presente garanzia è prestata " a primo rischio assoluto", senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

37) EVENTI SOCIO POLITICI

La Società indennizza, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione:

- 1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
- 2) gli altri danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.;

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- a) da inondazione, frana, dispersione liquidi;
- b) da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;
- h) direttamente o indirettamente causati da interruzione di un servizio pubblico, quale elettricità, gas, acqua, comunicazioni, in conseguenza di atti di terrorismo.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risarcirà i danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

38) ATTENTATI E TERRORISMO

Ai fini della presente polizza per "attentati e terrorismo" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non si intendono "attentati e terrorismo" i seguenti eventi:

tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché – salvo che rientranti nelle previsioni del secondo comma della presente clausola – atti dolosi.

La Società ed il contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da darsi a mezzo lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI"

39) MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione e in ambienti a temperatura controllata a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido refrigerante

conseguenti:

- a) ad eventi previsti dalla presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate e che siano indennizzabili ai sensi della stessa;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o di riscaldamento e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o

che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

40) ENTI ALL'APERTO

Si intendono compresi in garanzia anche beni posti all'aperto che, per volume, peso e/o caratteristiche, non possono essere ricoverati.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

41) ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

42) ENTI PRESSO TERZI

Si prende atto che gli enti descritti alla partita "Contenuto" si intendono assicurati, per non oltre il 20% presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

43) CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in continuità immediata o a una distanza di 20 metri dai fabbricati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

44) MODIFICA AGLI ENTI ASSICURATI

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

Ciò semprechè non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza.

45) FABBRICATI IN COMPROPRIETA' O IN CONDOMINIO

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o in condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

46) FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

Qualora si assicuri un fabbricato in corso di costruzione, la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- a) vi sia permanentemente la presenza di persona le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 m³ (dieci metri cubi)
- c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di investimento;
- d) non sia consentito di fumare.

47) METANO

Qualora nel rischio assicurato esista metano, la presente assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che nei locali contenenti compressori, condutture o recipienti per metano sia fatto divieto di fumare o di fare uso di stufe o fiamme libere. L'assicurazione è valida alla condizione che l'Assicurato sia in regola con le eventuali prescrizioni impostegli dal competente Ufficio Tecnico di Vigilanza.

Per i sinistri cagionati alle cose assicurate da scoppio delle bombole per metano vincolate alle norme stabilite dalla legge 640 dell'8 luglio 1950, la Società risponde per la parte di danno che eventualmente eccedesse l'indennità liquidata in base all'assicurazione prescritta dalla legge suddetta.

48) ESTENSIONE AGLI INDUMENTI DEL PERSONALE

Si conviene tra le Parti che nel Contenuto assicurato devono intendersi compresi anche indumenti del personale.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato alla TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

49) CONTENUTO IN LEASING

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti)
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte di polizza di riferimento.

50) RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI (L.C.)

Con riferimento alle partite di polizza la Società si impegna ad assicurare altra somma fino ad un massimo del 30% delle somme assicurate col limite complessivo per ciascun rischio separato di € 1.500.000,00 per acquisto di beni (esclusi denaro e valori) in corso d'anno. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione di beni.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) l'assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti su indicati è automaticamente operante
- 2) la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/alienazione è avvenuta e termina alla scadenza dell'anno assicurativo
- 3) l'assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni dalle quali risultino i seguenti elementi:
 - natura dei beni acquistati/alienazioni;
 - loro ubicazione, collocazione ed installazione;
 - valore degli stessi.

L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio

dovuto

- 4) il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso annuo netto di ciascuna partita interessata.
Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l'accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti.
Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza l'aggiunta dell'accessorio unico e delle imposte;
- 5) con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza
- 6) la garanzia non è prestata per le somme eccedenti il massimo impegno;
- 7) in caso di mancata comunicazione, si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, senza che la mancata comunicazione pregiudichi l'efficacia della copertura assicurativa, salvo quanto previsto dal successivo art. 10;
- 8) in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro i 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto dell'art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Norme che regolano l'assicurazione.

51) TERREMOTO

Premesso che agli effetti della presente estensione di garanzia la descrizione del rischio le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;

Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo è delimitato come da quanto riportato nella TABELLA A – LIMITI DI INDENNIZZO

52) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla polizza in oggetto si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli

enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto, nonché a quelli posti in locali interrati o seminterrati;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 sul pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo è delimitato come da quanto riportato nella TABELLA A – LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- f) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto all'art.1 delle condizioni generali di assicurazione;
- g) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o degli Amministratori;
- i) da furto, ammanco, smarrimento, delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- k) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5 – Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori.

Art. 6 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa sancito dall'Art. 1916 C.C. nei confronti dei terzi responsabili del danno.

La Società rinuncia altresì nei confronti dei proprietari e sub locatori degli enti tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà e goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

Art. 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, anche tramite il Broker, entro 15 (QUINDICI) giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) fare, nei 5 (CINQUE) giorni successivi a quelli previsti per l'avviso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 9 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a

giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 10 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 11 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.5;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose danneggiate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione stabiliti;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le operazioni peritali dovranno essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 12 - Proseguo attività senza perizia

E' concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 13 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto di cui al punto II: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 14 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale

a) Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

b) Deroga alla regola proporzionale

Si conviene tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dall'art. 13. Qualora inferiore, il disposto di cui sopra rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 15 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area,
- per il contenuto: la spesa per il rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali,

a parziale deroga dell'art.9, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad. A), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- 2) Il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura:

- a) Totale, se la somma assicurata è superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo";
 - b) Parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'art.9; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) Nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'art.9.
- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzata, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore, determinato sulla base delle stime di cui all'art.9.
- 5) Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo o genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivo aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento relativi a reparti in stato di attività.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lett. a) e c)

Art. 17 - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nella somma/capitale assicurato.

Art. 18 – Indennizzo prima della chiusura istruttoria

La liquidazione dei danni verrà effettuata dalla Società anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria. L'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società detto documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine.

Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto.

Art. 19 – Indennizzo separato

In caso di sinistro, a richiesta dell'Assicurato, il pagamento delle indennità sarà eseguito per ciascuna partita di polizza separatamente, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti liquidatori redigeranno per ciascuna partita un atto di liquidazione separato.

Art. 20 - Ripristino dei danni in economia

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la presentazione d'opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all'Assicurato le spese relative desunte dalla documentazione fornita dalla Ragioneria, che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente dell'Ente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili d'impresa";
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell'Ente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezzario della Camera di Commercio competente.

Art. 21 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000.000,00

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

INFO

Base d'asta (anni 3) euro 45.000

Premio annuo lordo euro 14.023

Periodo 31.12.2010 – 30.06.2015

9 sinistri denunciati di cui

5 liquidati per complessivi euro 34.721,40

2 senza seguito

2 riservati per complessivi euro 3.108